

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

TRA

**IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****LA REGIONE DEL VENETO****LA SOCIETÀ DWB PROTEINS S.R.L.****L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO****SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. (INVITALIA)**

di seguito anche indicati collettivamente come le Parti

**PREMESSO CHE**

La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede all'articolo 15, come integrato dall'articolo 21, comma 1, lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

La materia dei contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, è disciplinata dal decreto 9 dicembre 2014 che stabilisce le modalità ed i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (attrazione degli investimenti e realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese), in conformità alle disposizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), valide per il periodo 2014 - 2020.

La società DWB PROTEINS S.r.l. è una grande impresa con sede legale e operativa a Villafranca di Verona (VR), attiva nel settore della produzione dei derivati del latte ed è detenuta da due imprese di grande dimensione, in quota maggioritaria dalla Industria Casearia Silvio Belladelli S.r.l. e per la restante parte dalla società Denkavit italiana



S.r.l., la prima produttrice di formaggi e la seconda specializzata nella commercializzazione di mangimi.

La DWB PROTEINS S.r.l. intende realizzare un programma di sviluppo relativo alle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, costituito da un unico progetto di investimento industriale localizzato in provincia di Verona, nella Regione del Veneto. Nello specifico, il programma promosso è finalizzato alla creazione di una nuova unità produttiva a Villafranca di Verona (VR) per implementare un impianto produttivo relativo alle fasi finali del processo di essiccazione e stoccaggio del prodotto lattiero caseario acquistato; attualmente l'impresa si occupa esclusivamente della commercializzazione di derivati dalla lavorazione del siero di latte bovino, da vendere al settore alimentare, sia zootecnico sia umano.

#### VISTO

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- in particolare l'articolo 4, comma 6, del predetto decreto 9 dicembre 2014 che prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dalle imprese interessate, possono destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto 9 dicembre 2014, al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono;
- l'articolo 43, comma 1, lettera b) del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che attribuisce all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia (di seguito "Agenzia") le funzioni di gestione relative all'intervento di cui al medesimo articolo;



- la circolare 25 maggio 2015, n. 39257 recante chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 luglio 2015, n. 169, recante modifiche e integrazioni in materia di contratti di sviluppo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21 dicembre 2016, n. 297, recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;
- gli *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020*, approvati dalla Commissione europea con decisione 2014/C 204/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 204/01 del 1° luglio 2014;
- la Decisione C(2017) 3867 final del 9 giugno 2017, con la quale la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti denominato “contratti di sviluppo agroindustriali”;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2017, n. 239, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;
- in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b), che ha introdotto l'articolo 19-bis concernente “Disposizioni specifiche per i progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei *prodotti agricoli*”;
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all'articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all'articolo 6, disposizioni a tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” che, all'articolo 1, comma 231, prevede che per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo è autorizzata la spesa di



100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e che per l'utilizzo delle predette risorse il Ministero dello sviluppo economico può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo;

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che, all'articolo 80, prevede che “per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020”;
- la direttiva ministeriale 15 aprile 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 aprile 2020, n. 107, con la quale sono state definite le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), della predetta direttiva, che destina una quota pari ad euro 300.000.000,00 al finanziamento delle istanze di Accordo di programma o di Accordo di sviluppo già presentate all'Agenzia e non finanziate per esaurimento delle risorse;
- l'articolo 57, comma 3 bis della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40, che consente alla Giunta regionale del Veneto di utilizzare le risorse di cui al fondo regionale di rotazione, istituito con l'articolo 57 comma 2 lettera a) della medesima legge regionale per cofinanziare progetti di investimento di imprese venete che siano destinatari di interventi agevolativi statali e/o comunitari, sulla base delle modalità operative da questi ultimi previsti;
- la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 605 del 14 maggio 2019 “Fondo di rotazione del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Cofinanziamento regionale degli accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni nell'ambito dei Contratti di sviluppo. Definizione dell'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie da assegnare



- alle grandi imprese e dell'aliquota di contributo per singolo progetto. Decreto Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e s.m.i., L.R. 40/2003”;
- la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1157 del 11 agosto 2020 “Modifica delle modalità di cofinanziamento regionale degli accordi di sviluppo e programma nell'ambito dei contratti di sviluppo. Fondo di rotazione del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e s.m.i. LR n. 40/2003 articolo 57. DGR n. 605/2019”;
  - la domanda del 23 luglio 2019, con la quale la società ha presentato all’Agenzia una proposta di contratto di sviluppo concernente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, costituita da un unico progetto di investimento da realizzare nel sito produttivo di Villafranca di Verona (VR), nella Regione del Veneto;
  - l’istanza presentata dalla suddetta società all’Agenzia in data 6 dicembre 2019, finalizzata ad attivare le procedure per la sottoscrizione di un Accordo di programma ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014, per sostenere gli investimenti proposti con la sopra citata domanda;
  - la nota del 24 febbraio 2020 con la quale l’Agenzia ha trasmesso l’istanza ed i relativi allegati alla Regione del Veneto;
  - la nota del 30 marzo 2020 con cui la Regione del Veneto ha espresso parere positivo sulla possibilità di cofinanziare il progetto di investimento proposto dalla DWB PROTEINS S.r.l. attraverso un intervento sotto forma di finanziamento agevolato fermo restando l’acquisizione da parte dell’impresa del permesso di costruire o atto autorizzativo equivalente, in conformità del PSR 2014-2020, prima dell’esecuzione degli investimenti;
  - la nota del 18 aprile 2020, con la quale l’Agenzia ha trasmesso le valutazioni in merito alla coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo, al fine di attivare la procedura negoziata di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014;
  - la nota del 5 ottobre 2020 con cui la Regione del Veneto ha quantificato nella misura del 3% degli investimenti ammissibili la quota di cofinanziamento dell’iniziativa in questione;



- la deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_ del \_\_\_ con la quale la Regione del Veneto ha autorizzato la sottoscrizione del presente Accordo di programma, destinando all'uopo la somma complessiva di euro 483.990,00 (quattrocentottantatremilanovecentonovanta/00);
- il decreto del \_\_\_\_\_ con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione dell'Accordo di programma;
- l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

#### CONSIDERATO CHE

- la proposta di contratto di sviluppo presentata dalla società DWB PROTEINS S.r.l. prevede la realizzazione di un nuovo sito produttivo, ubicato a Villafranca di Verona (VR), in cui lavorare il siero da latte (siero liquido) effettuando le varie fasi di lavorazione ossia la miscelazione, l'essiccazione e la successiva macinazione e stoccaggio del prodotto finito grazie all'installazione di macchinari e impianti tecnologici ad automazione avanzata.;
- la società intende altresì consolidare la commercializzazione del siero concentrato e WPC Liquide (concentrato di siero del latte, con più proteine, ottenuto mediante fasi di filtrazioni) nel mercato umano e zootecnico, nazionale ed estero, internalizzando le fasi finali del processo;
- l'Agenzia, sulla base delle verifiche preliminari, giudica il documento progettuale coerente con i requisiti richiesti per l'applicazione della normativa relativa ai contratti di sviluppo; inoltre, sulla base della relazione di coerenza trasmessa con



nota del 18 aprile 2020, è stata verificata la sussistenza dei requisiti previsti per la sottoscrizione di un Accordo di programma in quanto il programma di investimenti risulta coerente con il Piano nazionale Industria 4.0;

- il Ministero dello sviluppo economico e la Regione del Veneto, a seguito delle interlocuzioni intercorse e del tavolo negoziale tenutosi in videoconferenza hanno approfondito i temi proposti e le possibili ricadute occupazionali sui territori interessati;
- la realizzazione degli investimenti consentirà, in particolare, un incremento occupazionale diretto pari a 30 nuovi addetti;
- per quanto esposto, il Ministero dello sviluppo economico e la Regione del Veneto giudicano il programma di sviluppo proposto di rilevante e significativo impatto per il rafforzamento del tessuto produttivo e dello sviluppo economico dei territori di riferimento;
- la Regione del Veneto si è dichiarata disponibile a sostenere la realizzazione del programma di investimenti in questione attraverso un cofinanziamento nella misura del 3% dell'investimento ammissibile, da utilizzare per la concessione di un finanziamento agevolato;
- per quanto sopra, il Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto di dover destinare una pari quota delle risorse complessivamente messe a disposizione alla concessione di un finanziamento agevolato;
- sulla base dei dati progettuali inoltrati, delle preliminari verifiche dell'Agenzia e di quanto sopra esposto in ordine al cofinanziamento dell'iniziativa, si stima che l'attuazione dell'intervento comporterà le seguenti spese e costi ammissibili:

Programma di sviluppo	Soggetto realizzatore	Ubicazione	Investimenti complessivi	Investimenti richiesti alle agevolazioni	Agevolazioni richieste		
					Contributo in c/impianti	F/A	Totale
Investimenti produttivi	DWB Proteins S.r.l.	Villafranca di Verona (VR)	18.782.000,00	16.133.000,00	5.094.020,00	967.980,00	<b>6.062.000,00</b>
<b>Totale</b>			<b>18.782.000,00</b>	<b>16.133.000,00</b>	<b>5.094.020,00</b>	<b>967.980,00</b>	<b>6.062.000,00</b>

- pertanto, il fabbisogno di risorse pubbliche risulta pari a euro 6.062.000,00 (seimilionisessantaduemila/00);



- a tale somma è necessario aggiungere i costi di gestione dell'intervento, nella misura massima di euro 123.714,29 (centoventitremilasettecentoquattordici/29);
- la Regione del Veneto, in relazione al predetto programma di sviluppo, intende far fronte all'apporto di sua competenza, pari a complessivi euro 483.990,00 (quattrocentottantatremilanovecentonovanta/00), per l'erogazione di finanziamenti agevolati, tramite l'utilizzo delle risorse di cui al fondo di rotazione ex art. 57 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n°..... del.....2020;
- il Ministero dello sviluppo economico intende far fronte all'apporto di sua competenza, per complessivi euro 5.701.724,29 (cinquemilionsettecentounomilasettecentoventiquattro/29), di cui euro 123.714,29 (centoventitremilasettecentoquattordici/29) per costi di gestione, euro 483.990,00 (quattrocentottantatremilanovecentonovanta/00) per l'erogazione di finanziamenti agevolati ed euro 5.094.020,00 (cinquemilioninovantaquattromilaventi/00) per contributi in c/impianti, utilizzando le risorse, libere da impegni, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva ministeriale 15 aprile 2020 citata in premessa;
- il Ministero dello sviluppo economico e la Regione del Veneto, ritenendo la proposta di contratto di sviluppo di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori di riferimento manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo di programma (l'Accordo), ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;

Tutto ciò premesso, le Parti:

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Articolo 1 (Premesse)

Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.



**Articolo 2**

(Finalità)

1. Con il presente Accordo il Ministero dello sviluppo economico e la Regione del Veneto si propongono di sostenere il programma di sviluppo relativo alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, promosso dalla società DWB PROTEINS S.r.l., da realizzare nel nuovo sito industriale Villafranca di Verona (VR) nel periodo 2019-2021, come descritto nella proposta di contratto di sviluppo.
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico e la Regione del Veneto si impegnano a mettere a disposizione le risorse finanziarie come descritte al successivo articolo 4, per l'attuazione del contratto di sviluppo di cui alla domanda presentata in data 6 dicembre 2019 ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni. Tale impegno è da ritenersi subordinato all'esito positivo dell'istruttoria di cui all'articolo 9 del suddetto decreto.

**Articolo 3**

(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente Accordo è disposta nei limiti stabiliti dalla disciplina attuativa dei contratti di sviluppo e nel rispetto delle intensità massime di aiuto stabilite dagli *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020* ed è subordinata alla valutazione di merito, da parte dell'Agenzia, della proposta di contratto di sviluppo indicata all'articolo 2, punto 1, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017.
2. Resta, pertanto, fermo che per effetto del presente Accordo l'impresa non matura alcun diritto alle agevolazioni.

**Articolo 4***(Quadro finanziario dell'Accordo)*

1. Al fine di consentire il finanziamento del contratto di sviluppo proposto dalla società DWB PROTEINS S.r.l., i cui costi ammissibili saranno definiti secondo quanto indicato all'articolo 3, le Parti mettono a disposizione risorse finanziarie nel limite massimo di euro 6.185.714,29 (seimilionicentottantacinquemilasettecentoquattordici/29), come riportato nella tabella sottostante:

Programma di sviluppo	Soggetto realizzatore	Ubicazione	Investimenti complessivi	Investimenti richiesti alle agevolazioni	Agevolazioni richieste			Copertura	
					Contributo in c/impianti	F/A	Totale		
Investimenti produttivi	DWB Proteins S.r.l.	Villafranca di Verona (VR)	18.782.000,00	16.133.000,00	5.094.020,00	967.980,00	<b>6.062.000,00</b>	<b>Ministero: 5.701.724,29</b>	
<b>Totale (a)</b>			<b>18.782.000,00</b>	<b>16.133.000,00</b>	<b>5.094.020,00</b>	<b>967.980,00</b>	<b>6.062.000,00</b>		
							<b>Costi di gestione (b)</b>	<b>123.714,29</b>	<b>Regione: 483.990,00</b>
							<b>Fabbisogno (a+b)</b>	<b>6.185.714,29</b>	

2. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione del Veneto sono pari a complessivi euro 483.990,00 (quattrocentottantatremilanovecentonovanta/00) da erogare nella forma di finanziamento agevolato, tramite l'utilizzo delle risorse di cui al fondo di rotazione ex art. 57 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
3. Il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione risorse finanziarie nel limite indicato nella precedente tabella, complessivamente pari ad euro 5.701.724,29 (cinquemilionisettecentounomilasettecentoventiquattro/29), di cui euro 123.714,29 (centoventitremilasettecentoquattordici/29) per costi di gestione, euro 483.990,00 (quattrocentottantatremilanovecentonovanta/00) per l'erogazione di finanziamenti agevolati ed euro 5.094.020,00 (cinquemilioninovantaquattromilaventi/00) per contributi in c/impianti, a valere sulle risorse, libere da impegni, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva ministeriale 15 aprile 2020 citata in premessa.
4. Sia le risorse nazionali che quelle regionali sono rese disponibili nella contabilità speciale 1726 e saranno trasferite periodicamente all'Agenzia sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.

### Articolo 5

(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)



1. La società DWB PROTEINS S.r.l. si impegna al pieno rispetto di tutti gli obblighi ed impegni di cui al contratto di sviluppo proposto in data 23 luglio 2019, ai sensi di quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.
2. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, l'impresa decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, si verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nell'unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell'Amministrazione sottoscrittrice.
3. Le Parti pubbliche del presente Accordo si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni, nei casi in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, l'impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'Accordo. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, l'impresa decade dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'attività agevolata ai sensi del presente Accordo nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

### **Articolo 6**

(Impegni dei soggetti sottoscrittori)

1. Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
  - rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente Accordo;
  - utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;



- procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato Tecnico di cui all'articolo 7.
2. Al fine di trasferire al Ministero dello sviluppo economico la provvista massima di euro 483.990,00 (quattrocentottantatremilanovecentonovanta/00), la Regione del Veneto si impegna a versare, in via diretta o per il tramite di altro soggetto delegato, l'importo di competenza con le seguenti modalità:
    - 60% entro 90 giorni dall'adozione, da parte dell'Agenzia, della determina di concessione delle agevolazioni;
    - 40% in relazione ai fabbisogni prevedibili evidenziati dell'Agenzia, tenuto conto dello stato di avanzamento del progetto.
  3. I trasferimenti di risorse che, in relazione del presente Accordo, intercorreranno fra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione del Veneto e viceversa, sono regolati in base alle modalità previste dalla "Convenzione relativa al trasferimento delle risorse regionali per il cofinanziamento degli Accordi di Programma, degli *Accordi di Sviluppo e degli Accordi per l'Innovazione*", sottoscritta il 1° settembre 2020 e repertoriata con il n. 37541/atti privati presso l'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto.
  4. Il Ministero dello sviluppo economico si impegna a trasferire periodicamente le somme all'Agenzia, sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.

#### **Articolo 7**

(Comitato tecnico)

1. Le attività connesse all'attuazione, al coordinamento e al monitoraggio degli interventi di cui al presente Accordo sono demandate ad un Comitato tecnico che sarà costituito con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, le cui modalità di funzionamento saranno definite dalle Parti.

#### **Articolo 8**

(Durata dell'Accordo)



1. Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2024, ovvero fino alla eventuale precedente data di completamento della erogazione delle agevolazioni previste dal contratto di sviluppo.
2. Le Parti, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogare l'efficacia dell'Accordo.
3. Il presente Accordo cesserà di avere efficacia tra le Parti in ogni caso in cui cessi di avere efficacia ovvero sia dichiarato risolto il contratto di sviluppo sottoscritto.

### **Articolo 9**

(Disposizioni generali e finali)

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. L'efficacia dell'Accordo resta subordinata alla registrazione dello stesso presso la Corte dei Conti.
3. Previa approvazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 7, possono aderire all'Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.
4. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.

**Ministero dello sviluppo economico**  
Il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese  
Giuseppe Bronzino

---



**Regione del Veneto**

*Il Direttore dell'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport*

Andrea Comacchio

---

**Dwb Proteins S.r.l.**

Il legale Rappresentante

---

**Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa**

**S.p.A. (INVITALIA)**

*L'Amministratore delegato*

Domenico Arcuri

---

